

d.l. n. 78/2010) e che le relative economie di spesa siano versate al bilancio dello Stato.

Ulteriori limiti di spesa sono stati introdotti dall'art.6 del D.L. n.78/2010, che prevede anche che le economie derivanti da tali risparmi devono essere versate al bilancio dello Stato (comma 21).

Si segnala, inoltre, che l'art.8, comma 3, del D.L. n.95/2012 ha stabilito, per gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, della L. 31.12.2009 n.196, la riduzione, in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013, della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n.5 del 2.2.2009), e il versamento entro il 30.9.2012 delle somme derivanti da tale riduzione in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Con riferimento alle limitazioni di spesa riguardanti i compensi degli organi e il costo del personale, si rinvia ai rispettivi paragrafi.

## **2. - Strumenti di programmazione**

Come già rilevato nella precedente relazione, gli strumenti di programmazione e di gestione dell'attività dei parchi previsti dalla legge quadro presentano un elevato grado di complessità sia nella procedura di adozione che nei contenuti, tanto che ad oltre venti anni dalla sua entrata in vigore molti enti parco ne sono ancora sprovvisti.

Al riguardo, questa Corte non può non ribadire che il ritardo nell'adozione di tali strumenti influisce negativamente sugli obiettivi istituzionali dei predetti Enti e sulla loro funzionalità.

Tale perdurante situazione di stallo impone di evidenziare la necessità di intervento del Ministero vigilante, anche con iniziative di snellimento legislativo, al fine di pervenire in tempi ragionevoli all'approvazione dei medesimi.

Il prospetto che segue indica lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione relativi ai parchi nazionali oggetto del presente referto<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Si riporta di seguito quanto previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, L. n. 394/91 in ordine alla procedura di approvazione del Piano per il Parco:

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco (comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426).

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque

**Piano per il Parco**

Approvato dalla Regione (in vigore)	Dolomiti Bellunesi*, Foreste Casentinesi
Adottato dalla Regione	Monti Sibillini
Approvato dal Consiglio Direttivo	Val Grande, Pollino

\*Piano in corso di aggiornamento

**Regolamento**

Approvato dal Ministero (in vigore)	-----
Approvato dal Consiglio Direttivo	Val Grande, Foreste Casentinesi, Dolomiti Bellunesi
All'esame del Consiglio Direttivo	Pollino, Monti Sibillini

**P.P.E.S. (Piano Pluriennale Economico Sociale)**

Approvato dalla Regione (in vigore)	Dolomiti Bellunesi
Approvato dalla Comunità del Parco e trasmesso alla Regione	Monti Sibillini, Foreste Casentinesi, Val Grande
Redatto e all'esame del Consiglio Direttivo	Pollino

\* in corso di aggiornamento

In proposito si rammenta che il *Piano per il parco*, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali dell'area protetta, ha la funzione di disciplinare, in particolare, l'uso del territorio mediante la sua articolazione in aree caratterizzate da differenti gradi di protezione (riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione, aree di promozione economica e sociale), e di fissare gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che il Piano "...ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione", mentre l'art. 13 prevede che "Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al nulla osta dell'ente parco".

può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

Il *Regolamento del parco* disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco stesso, in particolare regola la tipologia e le modalità di costruzione degli edifici, lo svolgimento delle attività economiche ammesse, il soggiorno e la circolazione del pubblico, lo svolgimento delle attività sportive, ricreative e di ricerca.

Il *Piano pluriennale economico-sociale*, che ha l'intento di coniugare le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo sostenibile, è volto a promuovere, nel rispetto dei vincoli stabiliti, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale della collettività.

### **3. - Organi**

Sono organi dell'Ente parco: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del Parco.

Il citato DPR n. 73/2013 non ha, infatti, modificato la composizione organica, limitandosi soltanto alla riduzione dei componenti del Consiglio e della Giunta.

Gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e i relativi componenti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 70/1975, possono essere confermati per una sola volta.

L'art.1, comma 424, della L. n.228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disposto che: "Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013".

Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio si trova il Parco e ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo delibera lo Statuto, il Piano, i bilanci, i regolamenti, e comunque tutti gli atti generali. È attualmente formato dal Presidente e da otto componenti.

La Giunta esecutiva, composta da tre componenti, è nominata dal Consiglio Direttivo e svolge le funzioni amministrative di ordinaria amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto di ogni ente.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo-contabile sull'ente ed è composto da tre membri, di cui due designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dalla regione o dalle regioni nei cui territori si trova l'area del Parco.

La Comunità del Parco è costituita dai presidenti delle regioni, delle province e delle comunità montane, nonché dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

Con riferimento agli Enti parco oggetto del presente referto, va rilevato che il Ministero vigilante, mentre ha provveduto alla nomina dei relativi Presidenti, non ha ancora provveduto alla ricostituzione dei relativi Consigli direttivi, nonostante alcuni di essi siano scaduti da tempo.

Al riguardo, va sottolineata la necessità che le nomine degli organi avvengano tempestivamente, al fine di evitare, per il futuro, situazioni di *vacatio* con inevitabili ripercussioni sul buon andamento delle relative amministrazioni, tanto più che la durata degli organi è normativamente prevista ed è quindi prevedibile la relativa scadenza.

In ordine ai compensi degli organi, con l'articolo 2, comma 108, del D.L.n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, che integra l'art. 9 della legge quadro, era stato riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione e controllo il diritto ad una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

A seguito delle misure di contenimento della spesa introdotte dalle leggi n. 266/2005 e n. 133/2008 i compensi annui lordi erano stati così rideterminati:

Presidente	€	29.969,16
Vice Presidente	€	8.991,32
componente Giunta esecutiva	€	1.588,80
componente Consiglio direttivo	€	850,68
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	€	1.840,65
componente del Collegio dei Revisori dei conti	€	1.215,95

Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 6, comma 3, ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2011, la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo.

La medesima norma, al comma 2, ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei medesimi enti sia

onorifica, e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed alla percezione di gettoni di presenza non superiori a trenta euro a seduta giornaliera.

Dopo iniziali dubbi interpretativi il Ministero vigilante, prendendo atto dell'orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato secondo cui l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 si applica anche nei confronti degli Enti parco nazionali, con circolare del 5 agosto 2011 ha comunicato ai predetti Enti che ai titolari e componenti degli Organi non competevano più le indennità di carica e di funzione previste dalle precedenti disposizioni, e che ai sensi del comma 21 *"le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, .....sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato"*.

Con circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 la Ragioneria Generale dello Stato, nel fornire indicazioni per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli enti ed organismi pubblici, ha confermato il carattere gratuito degli incarichi, fatta eccezione per il Collegio dei revisori dei conti.

Il d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 13 recante "proroga termini in materia ambientale", ha espressamente previsto che fino al 31 dicembre 2012 ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il susseguirsi delle disposizioni in materia di compensi agli organi e i dubbi interpretativi emersi sia nell'ambito degli Enti sia fra il Ministero vigilante e il Ministero dell'economia, hanno dato luogo a comportamenti diversificati da parte degli Enti in esame, di cui si darà conto nel prosieguo con riferimento alla gestione di ciascuno di essi, determinando in qualche caso la necessità di procedere a recuperi di somme non dovute ovvero a sospensioni temporanee nell'erogazione dei compensi.

#### **4. – Gestione finanziaria e fonti di finanziamento**

Gli enti parco nazionali sono soggetti, per espressa previsione della legge quadro (art. 9, comma 13), alla legge n.70 del 1975 e, conseguentemente, alle norme sull'ordinamento contabile di cui al D.P.R. 27/2/2003, n. 97.

Peraltro, l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) stabilisce che gli enti vigilati i

cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, deliberano il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo, che viene approvato dall'amministrazione vigilante entro il 30 giugno.

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato con l'indicata circolare n. 33/2011 ha precisato: *"si ritiene che la norma in rassegna sia finalizzata al commissariamento degli enti che presentano una situazione di reale squilibrio finanziario che potrebbe essere superato attraverso l'adozione di adeguate misure o che, qualora questo non sia possibile, potrebbe determinare la necessità di porre l'ente in liquidazione coatta amministrativa. In tale ottica va osservato che la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l'automatica applicazione della norma in esame, qualora l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile"*.

L'art. 15, comma 1 bis, della legge n. 111/2011 di conversione in legge del D.L. n.98/2011, come integrato dall'art. 1, comma 14, del D.L. n.138/2011, convertito in legge n. 148/2011, prevede il commissariamento di un ente sottoposto a vigilanza dello Stato, il cui bilancio non sia stato deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente o il cui bilancio registri un disavanzo di competenza per due esercizi successivi.

L'art. 16 della legge n. 394/1991 elenca la tipologia delle entrate degli enti parco nazionali.

Esse sono:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza di norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

In concreto, la quota assolutamente prevalente delle entrate è costituita dai contributi statali, sui quali grava la quasi totalità della spesa di parte corrente.

Anche nell'esercizio in riferimento gli apporti finanziari degli Enti territoriali e le entrate proprie di ogni Ente parco, rapportati al quadro complessivo delle entrate, sono stati di dimensioni per lo più simboliche.

La seguente tabella evidenzia, per l'esercizio 2012, l'entità e la fonte delle entrate correnti degli Enti in esame:

Esercizio <b>2012</b>	totale entrate correnti	trasferim. Stato	trasferim. enti territoriali	entrate proprie	% trasf. Stato su entrate correnti	% trasf. Enti territ. su entrate correnti	% entrate proprie su entrate correnti
Monti Sibillini	2.117.647	2.003.520	0	114.127	94,61	0,00	5,39
Dolomiti Bellunesi	1.522.351	1.439.508	0	82.843	94,56	0,00	5,44
Foreste Casentinesi	2.579.479	2.169.586	50.400	359.493	84,11	1,95	13,94
Pollino	6.722.364	4.937.873	1.533.529	71.320	73,45	22,81	1,06
Val Grande	1.155.849	1.134.809	400	19.640	98,18	0,03	1,70

Il Ministero dell'Ambiente determina la misura del contributo statale per ogni ente parco sulla base di linee-guida, in base alle quali una quota è destinata alla copertura dei costi fissi della struttura, quali il personale, il CTA (Coordinamento Tutela dell'Ambiente, comprendente i compensi per lavoro straordinario al Corpo Forestale e le spese per il funzionamento e la manutenzione di mezzi e strutture per la sorveglianza), gli organi, i consumi intermedi, il rimborso dei danni arrecati dalla fauna ex art. 15, comma 3, legge 394/1991.

A detta quota fissa si aggiunge un importo calcolato sulla base di parametri che tengono conto della *complessità territoriale* dell'ente (superficie occupata, caratteristiche altimetriche, superficie destinata a riserva integrale), della *complessità amministrativa* (numero dei comuni, popolazione, distanze tra la sede dell'ente ed i comuni che insistono sul territorio del parco), nonché, in funzione premiale, di talune condizioni di *efficienza gestionale*, quali la disponibilità dei documenti programmatici e di pianificazione ambientale (Piano del parco, PPES, Regolamento del parco almeno approvati dal Consiglio Direttivo), e la capacità di spesa individuata dal livello delle giacenze di cassa.

Oltre ai contributi ordinari, agli enti parco sono erogate, in base a leggi speciali, ulteriori risorse finanziarie per le assunzioni e stabilizzazioni del personale e per il perseguimento di altre particolari finalità.

Nel quadro che segue sono esposti i dati concernenti i finanziamenti complessivi effettivamente erogati ai parchi oggetto della presente relazione per l'esercizio 2012:

Stanziamanti dello Stato per gli Enti Parco Nazionale - parte corrente - esercizio **2012**

	Contributo ordinario <b>2012</b>		Contributi assunzioni ex L.244/2007 art.2, co. 337 e 338	contributi straordinari	<b>Totale</b>
	cap.1551	cap.1552			
P.N. Dolomiti Bellunesi	80.000	1.289.582		69.925	<b>1.439.507</b>
P.N. Foreste Casentinesi	80.000	2.089.586			<b>2.169.586</b>
P.N. Monti Sibillini	100.000	1.870.036		33.484	<b>2.003.520</b>
P.N. Pollino	120.000	4.698.129	119.745		<b>4.937.873</b>
P.N. Val Grande	80.000	1.054.809			<b>1.134.809</b>

n.b.: dati tratti dai rendiconti finanziari gestionali dei singoli enti parco

In relazione a ciò questa Corte continua a sottolineare la necessità che sia gli Enti territoriali interessati, in quanto diretti beneficiari delle opportunità che offre il parco, sia gli stessi Enti parco assumano un ruolo finanziario meno marginale rispetto a quello statale, anche mediante iniziative dirette a stimolare la partecipazione finanziaria dell'utenza privata, soprattutto di quella che più direttamente fruisce di beni, attività e prestazioni da parte dei Parchi stessi.

Analogamente, va ribadita la necessità che i predetti Enti pongano in essere interventi volti ad incrementare le entrate proprie che, allo stato, rappresentano, in genere, una quota marginale delle entrate correnti.

## 5. – Personale

Il trattamento giuridico ed economico del personale è disciplinato dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici" di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

L'art. 9, comma 14, della legge quadro prevede che la pianta organica di ogni parco è commisurata alle risorse, destinate a spese per il personale, ad esso assegnate e che per le finalità della legge stessa è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato secondo i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo forestale.

Considerato che, a causa delle disposizioni legislative che dal 1993 hanno limitato in tutte le pubbliche amministrazioni le assunzioni di nuovo personale, i parchi

di nuova istituzione non avevano potuto contare, sin dall'inizio, su un'adeguata dotazione di personale, l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 337, (legge finanziaria 2008) ha consentito, agli enti parco nazionali che avevano rideterminato l'organico ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di incrementare le rispettive piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità, da ripartire tra gli enti medesimi.

Le successive misure legislative di contenimento della spesa pubblica hanno, tuttavia, previsto progressive riduzioni delle piante organiche degli Enti Parco; da ultimo il DPCM 23.1.2013 ha rideterminato le dotazioni organiche del personale dei 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La tabella che segue evidenzia l'incidenza del costo del personale sostenuto da ciascun ente parco in rapporto al totale delle uscite correnti:

esercizio <b>2012</b>	uscite correnti	costo personale escluso TFR	% costo personale su uscite correnti
Monti Sibillini	1.842.665	806.363	43,8
Dolomiti Bellunesi	1.070.940	650.016	60,7
Foreste Casentinesi	1.839.251	708.700	38,5
Pollino	6.182.118	1.870.634	30,3
Val Grande	897.609	452.021	50,4

## **6. - Vigilanza e controlli interni**

La vigilanza del Ministero dell'Ambiente sugli organismi di gestione delle aree protette nazionali si esplica, secondo la legge n.349/1986 istitutiva del Ministero stesso, nel potere di impartire le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e di esercitare i conseguenti controlli e verifiche per assicurare la conformità della gestione alle direttive (art. 5, comma 3°).

La legge n. 394/1991 attribuisce al Ministero dell'Ambiente la potestà di vigilanza in genere sui parchi (art. 9, comma 1) e specificamente sulla loro gestione (art. 21, comma 1). In particolare, l'art. 9, commi 8 e 10, non discostandosi dalla disciplina generale, prescrive che i bilanci degli enti parco ed i regolamenti di

contabilità siano approvati dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con quello dell'Economia.

Una intensa e penetrante partecipazione dell'autorità centrale è inoltre prevista, unitamente a quella degli enti territoriali, nella elaborazione dei documenti di programmazione e pianificazione territoriale e dello statuto.

In base al combinato disposto degli artt. 25, 2° comma (*Adeguamento dei regolamenti organici degli enti*), e 29, 1° comma (*Controllo sulle delibere degli enti*) della legge n. 70/1975 sono rimesse per l'approvazione al Ministero vigilante, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le delibere di adozione o di modificazione del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi. Per queste stesse delibere, per la parte concernente l'ordinamento dei servizi, è richiesto altresì il concerto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui a tal fine esse devono essere trasmesse.

A norma del richiamato art. 29 sono, poi, parimenti soggette ad approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello dell'Economia, le delibere concernenti: a) la definizione o la modifica della consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi; b) l'aumento o la modifica degli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

In base al successivo art. 30, 3° comma (*Controllo sui bilanci di previsione*), della stessa legge 70/1975 e dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 97/2003, viene trasmessa per l'approvazione al Ministero vigilante ed a quello dell'Economia la delibera con cui gli enti approvano il bilancio di previsione, con allegata la pianta organica. Viene altresì trasmessa agli stessi Ministeri, ai sensi dell'art 38 u.c. del citato D.P.R. 97/2003, che ripropone l'art. 32 u.c. dell'abrogato D.P.R. 696/1979, il provvedimento con cui è deliberato dall'organo di vertice il rendiconto consuntivo, con i relativi allegati.

Costituisce naturale espressione della funzione di vigilanza l'attività di indirizzo e coordinamento svolta nel corso del tempo dal Ministero dell'ambiente mediante note e direttive volte per lo più a coordinare l'azione degli Enti e richiamare la loro attenzione sugli obblighi imposti dalle leggi o su fatti e vicende che potrebbero influire sulla gestione.

L'attività di controllo interno di gestione è svolta dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance, previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 in sostituzione dei nuclei di valutazione.

## **7. - Sorveglianza sul territorio**

L'art. 21 della legge quadro demanda al Corpo Forestale dello Stato, incardinato presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le azioni di sorveglianza sulle attività che si svolgono all'interno dell'area protetta mediante la dislocazione e l'attribuzione alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e degli enti parco di strutture e personale del Corpo.

In attuazione di tale norma con apposito D.P.C.M. del 5 luglio 2002 è stato previsto, presso ogni parco nazionale, un Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente (CTA) e determinato il relativo contingente.

Gli stipendi e assegni fissi spettanti al personale del Corpo assegnato ai CTA sono a carico del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, mentre sono a carico degli enti parco gli oneri per le missioni, per il lavoro straordinario, per la formazione, per la manutenzione degli strumenti e degli immobili adibiti alla sorveglianza.

## **8. - Contenzioso**

Il contenzioso riguarda, in genere, controversie sul rimborso per danni alla fauna e, in minor misura, su attività di gestione ed utilizzo del territorio.

Di regola gli Enti Parco si avvalgono, per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Va, al riguardo, sottolineata la necessità che gli Enti in esame, in relazione alla quantità e al valore dei giudizi pendenti, provvedano alla costituzione di appositi e congrui fondi di accantonamento per gli oneri conseguenti alla conclusione dei predetti giudizi.

## **SECONDA PARTE: ATTIVITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SINGOLI ENTI PARCO NAZIONALI**

### **PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**

#### **1. – Profili generali**

Il Parco, sostanzialmente costituito dal gruppo montuoso dei monti Sibillini, ha una estensione di 69.401 ettari, rientra per un terzo nei confini della Regione Umbria e per il resto in quelli della Regione Marche, insistendo sul territorio di 4 Province (Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Perugia), di 18 comuni (3 nella provincia di Ascoli Piceno, 11 in quella di Macerata, 2 in quella di Fermo e 2 in quella di Perugia) e di 5 comunità montane, con una popolazione residente di circa 23.000 abitanti.

L'Ente Parco è stato istituito con D.P.R. del 6 agosto 1993, rientrando in un progetto di salvaguardia ambientale delineato con la legge 11 marzo 1988 n. 67 che prevedeva l'istituzione di nuovi parchi nazionali.

Con il suddetto decreto è stata adottata la perimetrazione definitiva del Parco e confermata, fino all'approvazione del Piano per il Parco, la suddivisione del territorio stabilita dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 febbraio 1990.

Inoltre, fino all'approvazione del Regolamento del parco, restano in vigore, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 6/12/1991, n. 394, le misure di salvaguardia stabilite dal predetto decreto in quanto compatibili.

L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Visso.

#### **2. – Strumenti di programmazione**

È tuttora in corso la procedura per la definitiva approvazione del Piano per il parco.

Infatti, il Piano, inizialmente approvato dal Consiglio direttivo con delibera n.59 del 18.11.2002 e trasmesso il 18.09.2003 alle Regioni interessate, è stato adottato con deliberazioni rispettivamente della Giunta regionale Marche del 31.7.2006 e della Giunta regionale Umbria del 2.8.2006.

In esito alle numerose osservazioni scritte, formulate, dopo il deposito del Piano, da vari soggetti, pubblici e privati, con deliberazione del 20.09.2010 il Consiglio Direttivo ha approvato i criteri generali per l'esame delle osservazioni, riportati in un

apposito documento denominato "*Principi per la valutazione delle osservazioni al Piano per il Parco e per l'espressione del relativo parere*".

Con decreto del Direttore n.425 del 09.08.2012 sono state approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi del 12.06.2012 sui criteri di esame delle predette osservazioni.

Quanto al Regolamento, l'Ente a suo tempo aveva predisposto una bozza, che non è stata ancora approvata, in quanto in attesa dell'approvazione del Piano.

Anche per il Piano Pluriennale Economico Sociale (P.P.E.S.), deliberato dalla Comunità del Parco il 17.11.2000 e trasmesso alle Regioni per l'approvazione, non vi sono stati avanzamenti nella procedura di approvazione nell'esercizio in esame.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco l'Ente provvede al governo del territorio mediante l'adozione di provvedimenti, di autorizzazione o di nulla osta, relativi ad attività e iniziative suscettibili di alterare e compromettere l'equilibrio ambientale.

L'ente, nell'ambito delle proprie funzioni, ha anche adottato atti generali per la disciplina di talune attività, fra cui i più significativi sono i seguenti:

- Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottato nel 2006 e modificato il 16.6.2009;
- Prime misure di conservazione dei siti natura e delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale e turistico-ricreativo (2006);
- Disciplinare per l'accensione dei fuochi all'aperto (2006-2008);
- Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche (2007);
- Regolamento per la concessione della denominazione e dell'emblema del PNMS e relativi protocolli (2008);
- revisione del disciplinare per il trasporto delle armi (delibera CD n.24/2011);
- revisione del disciplinare per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica (delibera CD n.28/2011).

### **3. - Disciplina statutaria e regolamentare**

Lo statuto è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo n.111 del 21.8.1997, adottato dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 17.12.1997, e confermato senza modificazioni nella Conferenza dei Servizi del 28.7.2010. È stato, peraltro, aggiornato con delibera del Presidente n.18 del 23.9.2013 in attuazione del

DPR n.73/2013<sup>2</sup>. La procedura di approvazione da parte del MATTM è attualmente in corso.

Tra gli atti normativi adottati dall'Ente per la disciplina delle proprie funzioni sono da menzionare i seguenti regolamenti:

- Regolamento recante la disciplina per il contenimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 165/2001 (2008);
- Regolamento di contabilità del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.97/2003, aggiornato nel 2009;
- approvazione del Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione delle performance (delibera C.D. n.2/2011).

#### **4. - Organi e compensi**

Il Presidente, nominato con decreto del 4 maggio 2007, è scaduto al termine del quinquennio previsto dalla legge. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, tale carica è stata ricoperta dal vice-presidente fino alla nomina di un Commissario Straordinario.

Il nuovo Presidente è stato nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente dell'11.7.2013.

Il Consiglio Direttivo, costituito con decreto del Ministro dell'Ambiente del 28.12.2007 ed integrato, con decreto del 13.1.2009, dei componenti designati dalla Comunità del Parco, è decaduto con la nomina del Commissario Straordinario e non è stato ancora ricostituito, sebbene siano stati nominati i membri di competenza della Comunità del Parco.

Il Collegio dei revisori è stato nominato con decreto ministeriale del 10.4.2009, limitatamente ai due componenti di nomina ministeriale. Il componente designato dalle regioni è stato nominato con decreto ministeriale del 29.5.2012.

La **Comunità del Parco** è formata da 29 componenti rappresentanti dei seguenti enti: 2 delle regioni (Marche e Umbria), 4 delle province (Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per le Marche e Perugia per l'Umbria), 5 delle Comunità Montane, 18 dei Comuni. Il Presidente della Comunità del Parco, nominato con delibera n. 2 del 21.11.2007, per la durata di un quinquennio, è stato confermato nel 2013 per un ulteriore quinquennio.

---

<sup>2</sup> DPR 16.4.2013 n.73: Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art.26, co. 1, del d.l. 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n.133. Pubblicato in Gazz. Uff. 26.6.2013, n.148.

Nelle seguenti tabelle si fornisce rappresentazione dei compensi annui lordi, spettanti ed effettivamente erogati agli organi nel 2012, secondo quanto comunicato dall'Ente:

P.N. Monti Sibillini - compenso annuo lordo **spettante** agli organi dell'Ente

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
compensi al Presidente	4.495,0	26.972,3
compensi al Commissario Straordinario (eventuale)		
compensi al Vicepresidente	1.348,0	
compensi al singolo componente del Consiglio Direttivo		
totale compensi al Consiglio Direttivo		
compenso alla Giunta Esecutiva		
compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1.656,0	1.656,0
compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti	1.094,0	2.188,0
gettoni presenza componenti del Consiglio Direttivo	1.573,0	1.932,6
gettoni presenza componenti Collegio dei Revisori dei conti		
<b>TOTALE</b>	<b>10.166,0</b>	<b>32.748,9</b>

P.N. Monti Sibillini - compenso annuo lordo **effettivamente erogato** agli organi dell'Ente

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
compensi al Presidente	4.495,0	12.512,1
compensi al Commissario Straordinario (eventuale)		
compensi al Vicepresidente	1.348,0	
compensi al singolo componente del Consiglio Direttivo		
totale compensi al Consiglio Direttivo		
compenso alla Giunta Esecutiva		
compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1.656,0	1.656,0
compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti	1.094,0	1.745,6
gettoni presenza componenti del Consiglio Direttivo	1.573,0	1.932,6
gettoni presenza componenti Collegio dei Revisori dei conti		
<b>TOTALE</b>	<b>10.166,0</b>	<b>17.846,3</b>

## 5. - Struttura organizzativa e risorse umane

La struttura organizzativa dell'Ente, al cui vertice è posto l'ufficio di Direzione, è articolata in tre aree: Servizio Amministrazione e Archivistico, Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile, Servizio Promozione e Partecipazione.

A questa struttura si affianca il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato che, ai sensi della legge quadro sulle aree protette, svolge i compiti di vigilanza e controllo del territorio.

La dotazione organica, rideterminata in 24 unità oltre il Direttore con delibera del Consiglio Direttivo n. 64 del 29.10.2008 in applicazione dell'art.2, commi 337 e

338, della L. n.244/2007, ridotta a 21 unità con delibera n.58/2011 della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art.2, comma 8-bis e seguenti, del D.L. 30.12.2009 n.194 (convertito con L. n.25/2010), è stata rideterminata con DPCM del 23.1.2013<sup>3</sup> in 20 unità, oltre il direttore.

Nella tabella che segue viene indicata la dotazione organica e la consistenza effettiva del personale di ruolo al 31 dicembre 2012.

**P.N. MONTI SIBILLINI - consistenza del personale**

Qualifiche	Dotazione organica	personale in servizio al 31 dic. <b>2012</b>
C4	4	4
C3	4	4
C2	1	1
C1	4	3
B3	6	6
B2	2	2
B1	0	
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
Direttore		1

L'attuale Direttore del Parco, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente a seguito di procedura di selezione posta in essere a norma dell'art. 9 della L. n. 394/1991, ha assunto servizio l'1.11.2010.

La seguente tabella indica gli emolumenti annui lordi corrisposti al Direttore nel 2012, secondo i dati forniti dall'Ente:

<i>voce della retribuzione</i>	<i>importo erogato nel 2012</i>	<i>note</i>
stipendio tabellare	40.129,28	
retribuzione di posizione parte fissa	11.262,77	
retribuzione di posizione parte variabile	26.937,23	
retribuzione di risultato	0,00	Prevista nella misura massima del 20% dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione

<sup>3</sup> Il DPCM 23 gennaio 2013, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche di 24 Enti parco, adottato in attuazione dell'art. 2 del D.L. n.95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 28 marzo 2013 e pubblicato in G.U. n.90 del 17.4.2013.